

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile.

TRA

Il Dr. Palmino FIORE nato a Marsiconuovo (PZ) il 22/03/1959, nella veste di Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Marsicovetere, giusto decreto del Sindaco di Marsicovetere n. 04 in data 02/08/2018, competente alla sottoscrizione dei contratti stipulati dal Comune di Marsicovetere con sede in Piazza Zecchettin , 1 cod. fisc.n.8004590768 , ai sensi del co.3 dell'art.107 del D.Lgs.267/2000;

E

Il/la Dr./ Dr.ssa _____ , nato/a a _____ (____) il _____ , residente in Via _____
n. ____ di _____ , C.F. _____ , di seguito indicato come
professionista,

PREMESSO:

1. Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 09/03/2021 , l'amministrazione Comunale ha demandato all'ufficio amministrativo l'individuazione di un psicologo, previa espletamento di specifica procedura comparativa;
2. Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile n. _____ del _____ si è, tra l'altro, approvato specifico schema di avviso pubblico finalizzato all'acquisizione e comparazione dei curricula dei professionisti interessati;
3. Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile n. _____ del _____ si è, tra l'altro, approvato la graduatoria derivante dalla valutazione dei curricula pervenuti, secondo le indicazioni di cui all'avviso pubblico;

TUTTO CIO' PREMESSO;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune affida l'incarico professionale per prestazione di lavoro autonomo che avrà i seguenti contenuti:

- elaborazione relazioni psicosociali richieste dalle competenti autorità nell'ambito di procedimenti di adozione ed affido;
- rilevazione e monitoraggio domanda sociale;
- interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
- interventi per contrastare la povertà e promuovere l'inserimento sociale;
- interventi di sostegno ed aiuto finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- accertamento condizioni che determinano interventi di ospitalità presso strutture specifiche;
- attivazione servizi territoriali e risorse locali;
- programmazione ed attuazione interventi su manifestazioni di disagio;
- ogni altro intervento inerente la professione e demandato alla competenza dell'Ente.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

1. Il professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
2. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dal Comune di Marsicovetere.

3. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del professionista informazioni e strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
4. Nell'espletamento dell'attività, il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, facendo uso appropriato della propria professionalità e della sua creatività. Egli agirà impiegando le proprie personali capacità e non potrà delegare l'esecuzione di quanto affidatogli, in tutto o in parte.
5. Il Sig. _____ verifica periodicamente il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati. In caso di risultati solo parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere l'integrazione degli stessi entro il termine di giorni 20 (venti) o procedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
6. Nel caso in cui si accerti, tramite le verifiche periodiche sopra richiamate, che i risultati delle prestazioni siano del tutto non soddisfacenti o non conformi al presente disciplinare, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere l'integrazione degli stessi entro il termine di giorni 20 (venti) o procedere alla definitiva risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 3 - Obblighi di riservatezza

1. Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
3. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Comune di Marsicovetere. Pertanto il professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 4 - Durata

1. Il presente contratto ha durata per l'esercizio finanziario 2019 per di 08 (otto) ore settimanali (con possibilità di proroga al 2020) **fatto salvo il diritto potestativo del Comune di poter recedere anticipatamente dal contratto, meglio esplicitato al successivo art.7**. Il professionista ha facoltà di erogare le ore di servizio in maniera flessibile secondo le effettive esigenze dell'ufficio, nel rispetto comunque, del monte orario massimo consentito nel periodo dell'incarico. In ogni caso, il presente contratto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale dell'ente.

Articolo 5 - Compenso

1. Il compenso determinato per lo svolgimento dell'incarico è stabilito in € 25,82 orarie oltre contributo ENPAP sino alla concorrenza massima di € 11.000,00 onnicomprensivi.
Da tale importo lordo saranno dedotte le ritenute fiscali e, qualora dovute, le ritenute previdenziali di legge sia a carico della Professionista che quelle spettanti all'Amministrazione.
2. Il compenso sarà liquidato mensilmente previa esibizione di idonea documentazione contabile, correlata di relazione delle attività svolte.
3. Tale compenso è da ritenersi onnicomprensivo e pertanto nessun'altra somma sarà erogata dall'Amministrazione alla Professionista in relazione all'esecuzione dell'incarico.

Articolo 6 - Responsabilità

Il professionista esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

Articolo 7 - Estinzione del vincolo

1. Il rapporto ha scadenza il 31/03/2021, **il professionista dichiara di essere a conoscenza che la pubblica amministrazione può recedere unilateralmente dal rapporto qualora dovessero entrare in vigore i nuovi Piani Sociali di Zona. In tal caso il professionista avrà diritto ad un preavviso di un mese. Il Professionista dichiara, che, in caso di recesso unilaterale, della PA non avrà nulla a pretendere dalla pubblica amministrazione.**
2. Il professionista, da parte sua, può recedere prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico. **Articolo 8 - Penale**

Nel caso di mancata presentazione del lavoro richiesto nel termine pattuito senza giustificato motivo, si applicherà una penale determinata in € 50,00 per ogni giorno di ritardo, da trattenere sul compenso.

Articolo 9 - Controversie e Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione del presente contratto il foro competente è il Tribunale di Potenza.

Articolo 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle leggi vigenti in materia. **Articolo 11 - Spese di**

registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Marsicovetere, li _____

Il professionista _____

Il Responsabile del Servizio _____

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Articolo 3 - Obblighi di riservatezza

Articolo 6 - Responsabilità

Articolo 7 - Estinzione del contratto

Articolo 8 - Penale

Articolo 9 - Controversie e Foro competente

Il professionista